

ORIGINALE

Bari, 24 gennaio 2013

Egregio Sig.
Sindaco del Comune di
Taranto
Dott. Ippazio Stefano
Piazza Municipio, 1
74121 - TARANTO

Anticipata via fax al n. 099/4581999

PEC: protocollo.comunicataranto@pec.rupbar.puglia.it

Egregio Sig.
Responsabile del Servizio
Appalti e Contratti del Comune
di Taranto
Dott. Luigi Panunzio
Via Plinio 75
74121 - TARANTO

Email: a.rossetti@comune.taranto.it

Email: l.gervasio@comune.taranto.it

Oggetto: Procedura aperta per l'1° Affidamento dell'incarico per l'attuazione del PROGETTO DI BONIFICA E PIANO DI INDAGINI INTEGRATIVE SULLA FALDA SOTTERRANEA (nell'ambito del Progetto Coordinato di Risanamento del Quartiere TAMBURI - 2° Atto di Intesa - Aree del Sottoprogetto 4)" (Appalto n. 28/2012 - CIG: 4687055823 - CUP: E52G12000080001). **COMUNICAZIONE INFORMATIVA IN ORDINE ALL'INTENTO DI PROPORRE RICORSO GIURISDIZIONALE EX ART. 243 BIS D. LGS. N. 163/2006.**

In nome e per conto dell'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA, con sede in Bari, via Junipero Serra 19, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. geol. Alessandro Reina, che sottoscrive la presente per conferma e ratifica ed elegge domicilio presso il mio studio in Bari, via Vito Nicola De Nicolò 7, espongo quanto segue.

Con il bando di gara richiamato in oggetto codesta Amministrazione ha attivato le procedure relative all'affidamento di un complesso incarico tecnico concernente l'1° affidamento dell'incarico per l'attuazione del progetto di bonifica e piano di indagini integrative

70121 BARI - VIA VITO NICOLA DE NICOLO', 7

TEL. 080 5581661 - FAX 080 5588142

PEC: lanzieri.marco@avvocatibari.legalmail.it

sulla falda sotterranea”.

Quanto all'oggetto dell'appalto, si legge al punto II.1.5) del bando che: “nell'ambito del complessivo progetto coordinato per il risanamento del quartiere Tamburi (2° Atto di Intesa – Area del Sottoprogetto 4), trattasi della esecuzione del Piano di indagini integrative sulla falda sotterranea e sul suolo da eseguire al rione Tamburi di Taranto da eseguire su una estensione di circa 750.000 mq, mediante l'esecuzione delle seguenti principali attività: 1. indagini integrative della falda; 2. prove di trattabilità delle acque di falda; 3. reportistica; ...”.

Dispone poi il punto III.2) del citato bando, recante le “Condizioni di partecipazione”, che: “alla presente gara sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all'art. 34 – comma 1 e seguenti del vigente d.lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalle vigenti norme in materia, nonché in possesso dei requisiti attestanti la capacità finanziaria economica e tecnica professionale di seguito elencati. [...]”.

L'appalto in oggetto è di tipo misto in quanto contempla l'esecuzione sia di servizi sia di lavori. Pertanto, al fine della partecipazione alla presente procedura, trovano applicazione le prescrizioni dell'art. 15 del vigente d.lgs. 163/2006; quindi, qualora non in possesso delle qualificazioni richieste, occorre costituire appositi raggruppamenti temporanei. [...].

L'aggiudicatario dell'appalto, qualora non in possesso della qualificazione per l'effettuazione dei lavori di indagini geognostiche, dovrà costituire apposito raggruppamento temporaneo con impresa in possesso della necessaria attestazione SOA nella categoria OS20/B – classifica 1”, ovvero, dei corrispondenti requisiti di cui all'art. 90 del d.p.r. n. 207/2010. [...]”.

Prevede poi il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, all'art. 4 “Categorie di lavoro – Requisiti specifici dell'esecutore dei lavori”, che “1. Ai sensi degli art. 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., la quota di lavori prevista nell'appalto è riconducibile alla categoria di opere specializzate «OS 20 B» - **INDAGINI GEOGNOSTICHE** (ex OS 21 - DPR n. 34/2000) [...]”.

Sempre nel predetto Capitolato, l'art. 49, rubricato “Descrizione sommaria di opere, lavori e servizi” (nella Parte seconda “Prescrizioni tecniche”, al Capo 13 “Descrizione dei lavori e servizi”), prevede inoltre che:

“1. I lavori e servizi si possono riassumere come di seguito descritto e meglio illustrati nei grafici e relazioni di progetto, salvo più precise indicazioni che, all'atto dell'esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dell'esecuzione:

a) Indagini integrative della falda

- esecuzione di sondaggi geognostici integrativi attrezzati a piezometri;
- integrazione del rilievo plano-altimetrico;
- realizzazione di una nuova e completa campagna di monitoraggio delle acque di falda;
- esecuzione di prove idrogeologiche in situ per determinare i parametri sito specifici dell'acquifero (prove Lefranc a carico variabile, prove di emungimento a gradini, prove di emungimento di lunga durata);
- esecuzione di n. 3 rilievi freaticometrici complessi con cadenza bimestrale;
- realizzazione di profili verticali di conducibilità;
- rilievo dei VOC emessi dalla falda mediante campionamento con flux chamber in corrispondenza dei piezometri;

- sistemizzazione di dati idro-geo-chimici raccolti ed elaborazione di un modello concettuale definitivo e di un modello di flusso della falda.

B) Prova di trattabilità delle acque di falda

C) Reportistica

- relazione tecnica relative alle attività di campo e alla sperimentazione di laboratorio;
- modello di flusso e trasporto degli inquinanti in falda”.

In proposito, nella Relazione Tecnica ricompresa nella documentazione di gara si precisa al punto 3.2.1., rubricato “Sondaggi geognostici”: “... I sondaggi geognostici verranno eseguiti a carotaggio continuo con carotieri di diametro interno minima 101 mm e colonne di manovra da un metro ... Per ciascun sondaggio dovrà essere fornita anche una descrizione stratigrafica dei livelli attraversati. In particolare ciascuna stratigrafia dovrà rappresentare per ogni livello litologico omogeneo: Tipo litologico; Colore; Caratteri strutturali; Eventuale presenza di anomalie dovute a contaminazioni (evidenze organolettiche)”.

Dispone, ancora, l'art. 63 del Capitolato (al Capo 22 “Elaborazione ed interpretazione dei dati”), in tema di “Relazione tecnica finale”, oltre che il punto 6 della citata Relazione Tecnica, che:

“1. Alla fine delle attività di caratterizzazione integrativa dovrà essere prodotto un documento tecnico descrittivo redatto ai sensi del D.Lgs. 152/06, da personale altamente qualificato.

2. La relazione illustrerà le attività integrative realizzate per la caratterizzazione del sito ed i risultati ottenuti, delineando un quadro complessivo delle caratteristiche qualitative e quantitative delle matrici ambientali analizzate e giungendo a definire, sulla base delle indagini e delle caratteristiche sito-specifiche, un modello concettuale definitivo della contaminazione e una ricostruzione geologica di dettaglio del sito, le modalità ed i risultati conseguiti nella sperimentazione di laboratorio per definire la trattabilità delle acque di falda.

3. In particolare, il documento svilupperà in dettaglio i seguenti punti:

- descrizione dei caratteri antropici, litologici ed idrogeologici dell'area indagata e del suo immediato intorno;
- descrizione delle attività di indagine integrativa eseguite, delle metodologie e dei protocolli applicati;
- descrizione delle stratigrafie dei carotaggi effettuati e ricostruzione dell'assetto litostratigrafico dei terreni;
- descrizione dei risultati delle analisi chimiche effettuate sui campioni di acque, suolo superficiale e gas prelevati;
- ricostruzione dell'andamento della falda superficiale e caratterizzazione dell'acquifero mediante interpretazione delle prove idrogeologiche e dei log di salinità realizzati;
- definizione del modello concettuale definitivo e ricostruzione dello stato di contaminazione del sito;
- elaborazione di un modello di flusso e trasporto dei contaminanti in falda e individuazione dei possibili interventi per la messa in sicurezza d'emergenza delle acque associate ad una accurata analisi costi/benefici delle possibili soluzioni individuate;
- descrizione delle modalità di esecuzione e dei risultati ottenuti nei test di laboratorio di trattabilità delle acque di falda.

4. I risultati della caratterizzazione saranno trasmessi dall'Appaltatore alla

stazione appaltante, opportunamente georeferenziati, su supporto cartaceo e informatico, elaborati in idoneo formato elettronico per l'inserimento nel Sistema Informativo Territoriale (GIS).

5. Il database georeferenziato (sistema di riferimento Gauss Boaga) comprenderà:

- Localizzazione dei punti di monitoraggio e dei campioni prelevati;
 - Risultati delle analisi dei punti indagati;
 - Dati stratigrafici dei carotaggi;
- [...]

8. Al fine di illustrare in modo esauritivo e di facile lettura lo stato qualitativo dell'area, la relazione dovrà essere corredata delle necessarie planimetrie di riferimento, sezioni geologiche, carte piezometriche, carte riassuntive dello stato qualitativo delle matrici analizzate ed ogni altra rappresentazione grafica utile a visualizzare e riassumere i risultati conseguiti dalla modellazione di flusso e trasporto.

Orbene, dal surriportato quadro di previsioni della lex specialis, si evince inequivocabilmente che in ragione della tipologia e natura delle attività richieste dalle arricchiate clausole della *lex specialis*, che dovranno in sintesi condurre anche ad **“una ricostruzione geologica di dettaglio del sito”**, è del tutto evidente che un numero consistente di tali attività siano di esclusiva competenza del Tecnico Geologo.

Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell'art. 41 DPR 5.6.2001, n. 328, formano oggetto dell'attività professionale dei Geologi:

“a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il tele-rilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo “Geographic Information System” (GIS);

b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;

c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;

d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;

e) le indagini e la relazione geotecnica; [...]

i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteorologici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Tele-rilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT);

l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici;

m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;

n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai

rischi conseguenti: l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi; [...]

q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche; [...]

s) le attività di ricerca'.

Non si può dunque dubitare del fatto che i concorrenti partecipanti alla gara, al fine di poter correttamente espletare tutte le indagini richieste dalla *lex specialis*, dovranno procedere alla redazione di una relazione geologica, i cui contenuti ragionevolmente confluiranno nella relazione tecnica finale ex art. 63 del Capitolato Speciale.

Ai sensi dell'art. 26 DPR n. 207/2010, infatti, quest'ultima relazione "comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica".

Da quanto precede discende che i concorrenti alla gara in oggetto dovranno necessariamente a loro volta conferire ad un Geologo l'incarico di redigere la menzionata relazione, salva l'ipotesi

Pertanto, sebbene la *lex specialis* dell'appalto faccia espresso riferimento alla necessità di munirsi di "personale altamente qualificato" per la produzione della relazione ex art. 63, si sarebbe dovuto altresì espressamente richiedere, a pena di esclusione, la presenza del geologo quale figura professionale necessaria all'interno delle compagini partecipanti alla gara e l'obbligo di indicare preventivamente le generalità del geologo nonché il tipo di rapporto giuridico intercorrente con lo stesso (ad es. di impiego o incarico professionale all'esterno).

E ciò per due ordini di motivi.

Per un verso, anzitutto, la relazione geologica – che, per quanto si è detto, è assolutamente necessaria nel caso di specie all'espletamento delle indagini e delle analisi richieste –, rientra *ex lege* nella competenza esclusiva del tecnico geologo (ai sensi degli artt. 3 L. n. 112/63 e 41 D.P.R. 328/01).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza al riguardo, invece, "stante il fatto che la perizia geologica ... possa essere redatta solo da un geologo, ne deriva che necessariamente tale figura professionale debba far parte della compagine concorrente e, pertanto, ai sensi dell'art. 90 co.7, Codice dei Contratti, tale professionista debba essere nominativamente indicato già in sede di presentazione dell'offerta" (Tar Valle d'Aosta, Sez. I, 26.7.2011, n.50).

Ed ancora, si è statuito che "la redazione della relazione geologica è considerata dalla norma come a sé stante per la quale è preclusa ogni deroga e vi è, quindi, competenza esclusiva del geologo per quanto attiene alla redazione della suddetta relazione geologica ogni qual volta essa è espressamente richiesta. Ne consegue che, in tutti i casi in cui sia ritenuta necessaria l'acquisizione della relazione geologica, la presenza del professionista geologo dovrà essere richiesta esplicitamente in fase di bando di gara; e ne consegue, altresì, che legittimamente l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la presenza della figura professionale del geologo all'interno della struttura dei soggetti partecipanti alla

gara, presenza che potrebbe manifestarsi sia come componente di una eventuale associazione temporanea, sia quale responsabile della prestazione, nominativamente indicato in sede di offerta, in organico alla struttura medesima" (Cons. Stato, parere n. 2118/2011), a ciò si aggiunge che "l'acquisizione della relazione geologica non può essere soggetta a valutazioni discrezionali da parte della p.A., essendo essa obbligatoriamente prevista in ciascuna delle fasi della progettazione" (Cons. Stato, sent. 686/2012) e, pertanto, essa "non può essere sostituita da una qualsiasi, indeterminata valutazione di idoneità da parte del professionista diverso dal geologo ..." (TAR Lazio Roma, sentenza n. 6324/2014).

Per altro verso, inoltre, la *lex specialis* si appalesa manifestamente viziata in quanto, non obbligando i soggetti partecipanti ad indicare le generalità e il tipo di rapporto intercorrente con il geologo, è suscettibile di configurare una elusione del divieto di subappalto della relazione geologica di cui all'art. 91, co. 3, d.lgs 163/2006.

La giurisprudenza è invero pacifica nel ritenere che "Nel caso in cui il bando di gara per l'affidamento di un appalto di servizi tecnici di progettazione si limiti a chiedere genericamente agli aspiranti concorrenti di indicare preventivamente i nomi dei professionisti che svolgeranno i singoli servizi, non viene assicurato il rispetto del divieto del subappalto riguardo al compimento delle relazioni geologiche, perché non sono chiarite, neppure in via indiretta (cioè ponendo un esplicito divieto di subappalto), le modalità mediante le quali può essere definito il rapporto giuridico tra il progettista ed il geologo che sarà incaricato di redigere la relazione geologica." (C. Stato, sez. V, 16.3.2005 n. 1075; in tal senso anche l'AVCP, nel parere n. 52 dell'11.3.2010).

Nel bando in questione, invero, non solo non si richiede un'identificazione preventiva del geologo, ma anzi, addirittura si prevede (al punto III.2) che alla gara possa partecipare un soggetto che solo dopo l'aggiudicazione in proprio favore dell'appalto, qualora non in possesso della qualificazione per l'effettuazione delle **indagini geognostiche** (di precipua competenza del geologo ex art. 41 lett. C) DPR n. 328/2001), "dovrà costituire apposito raggruppamento temporaneo con impresa in possesso della necessaria attestazione SOA nella categoria "OS 20/B - classifica 1", ovvero, dei corrispondenti requisiti di cui all'art. 90 del d.p.r. n. 207/2010".

A questa stregua, dunque, la potenziale violazione del divieto di subappalto è del tutto evidente; le prescrizioni del bando, infatti, non sono idonee a scongiurare la disdicevole e diffusa prassi, relativa in particolare ai contratti misti (come quello in parola), per cui **le attività di competenza esclusiva del geologo vengono illegittimamente portate a compimento da altre figure professionali.**

In conclusione, la *lex specialis* dell'appalto in questione presenta indubitabilmente profili di illegittimità nei termini illustrati e si rivela altresì lesiva degli interessi di categoria rappresentati dallo scrivente Ordine professionale, poiché inficiata - per quanto precede - dalla violazione di legge in relazione a tutte le disposizioni normative richiamate nel corpo del presente atto, dalla violazione dei principi dianzi enucleati, nonché per eccesso di potere sub specie nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e disparità di trattamento e violazione della par condicio tra i partecipanti.

Ai sensi dell'art. 243 bis comma 2 D.lgs. n. 163/06, si indica nei vizi di legittimità appena prospettati l'oggetto delle censure che si articoleranno nel successivo giudizio dinanzi al TAR competente, salve le eventuali ulteriori censure che si riterrà di

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO LANCIERI


Con la presente comunicazione ex art. 243-bis D.Lgs. n. 163/2006 si chiede a codesta Amministrazione, per i motivi d'ianzi esposti, di:

- 1) provvedere immediatamente e senza indugio alla sospensione della gara;
- 2) provvedere immediatamente e senza indugio alla rettifica in autotutela della *lex specialis*, emendando le clausole *contra legem* dai vizi di legittimità denunciati.


Si avverte sin d'ora che, poiché il termine di impugnazione a pena di decadenza della disciplina di gara in sede giurisdizionale andrà a scadere il giorno 5 febbraio 2013, qualora codesto Ente non faccia pervenire una comunicazione di accoglimento delle richieste d'ianzi formulate in tempo utile, l'Ordine professionale assistito dal sottoscritto proporrà necessariamente ricorso giurisdizionale per la tutela dei propri legittimi diritti ed interessi.

Distinti saluti.

avv. Marco Lancieri



dott. geol. Alessandro Reina
(Presidente dell'Ordine Regionale
dei Geologi della Puglia)



70121 BARI - VIA VITO NICOLA DE NICOLO', 7
TEL. 080 5581661 - FAX 080 5588142
PEC: lancieri.marco@avvocatibari.legalmail.it